

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 708

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIABURRO, ALMICI, AMICH, AMORESE, CANGIANO, CARETTA, CERRETO, CIOCCHETTI, COLOMBO, DE CORATO, FRIJIA, GARDINI, IAIA, LONGI, MAIORANO, MALAGUTI, MARCHETTO ALIPRANDI, MAULLU, MORGANTE, POZZOLO, RAIMONDO, ROSCANI, TESTA, TREMAGLIA, URZÌ, VINCI, VOLPI

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della memoria storica
dei martiri delle foibe

Presentata il 13 dicembre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — Solo con la legge 30 marzo 2004, n. 92, proposta dall'onorevole Roberto Menia dell'allora Alleanza nazionale, venne istituito il «Giorno del ricordo», istituendo in data 10 febbraio la commemorazione solenne e nazionale della memoria di una gravissima tragedia umana vissuta dagli italiani e da tutte le vittime delle foibe, come anche l'esodo di massa degli istriani, friulani e dalmati dalle loro terre nel secondo dopoguerra, in fuga dalle rappresaglie armate, dalle deportazioni e dalle violenze di matrice comunista condotte tra 1943 e 1947. Il passaggio parlamentare che vide l'approvazione della legge n. 92 del 2004 vide un'ampia partecipazione da parte di varie parti politiche,

trasformando il testo in un tentativo condiviso da parte della politica di commemorare e dare dignità a un'indelebile cicatrice della storia italiana. Il 2005 è stato il primo anno in cui il giorno del ricordo fu celebrato, ottenendo il pieno supporto e sostegno da parte dell'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, che evidenziò come gli eventi delle foibe debbano essere ricordati e spiegati alle nuove generazioni. Durante la manifestazione del Giorno del ricordo del 2020 il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha definito le foibe «una sciagura nazionale alla quale i contemporanei non attribuirono — per superficialità o per calcolo — il dovuto rilievo. Una pagina tragica della nostra

storia recente, per molti anni ignorata, rimossa o addirittura negata: le terribili sofferenze che gli italiani d'Istria, Dalmazia e Venezia Giulia furono costretti a subire sotto l'occupazione dei comunisti. Queste terre, con i loro abitanti, alla fine della seconda guerra mondiale, conobbero la triste e dura sorte di passare, senza interruzioni, dalla dittatura del nazifascismo a quella del comunismo. Quest'ultima scatenò, in quelle regioni di confine, una persecuzione contro gli italiani, mascherata talvolta da rappresaglia per le angherie fasciste, ma che si risolse in vera e propria pulizia etnica, che colpì in modo feroce e generalizzato una popolazione inerme e incolpevole. La persecuzione, gli eccidi efferati di massa – culminati, ma non esauriti, nella cupa tragedia delle Foibe – l'esodo forzato degli italiani dell'Istria, della Venezia Giulia e della Dalmazia fanno parte a pieno titolo della storia del nostro Paese e dell'Europa », ricordando altresì il dolore « di profughi che conobbero nella loro madrepatria, accanto a grandi solidarietà, anche comportamenti non isolati di incom-

preensione, indifferenza e persino di odiosa ostilità ». Il dramma delle foibe, che per anni è stato cancellato dalla memoria collettiva, rappresenta una verità storica che deve essere universalmente riconosciuta, raccolta, diffusa e valorizzata, dando piena attuazione alla legge n. 92 del 2004 e piena dignità a un trascorso storico per troppo tempo sminuito da attacchi ideologici negazionisti e revisionisti.

L'articolo 1 della presente proposta di legge individua le finalità dell'intervento, in coerenza con quanto già disposto dalla legge n. 92 del 2004.

L'articolo 2 istituisce il Fondo per la valorizzazione e la tutela della memoria storica dei martiri delle foibe, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, per il finanziamento di attività idonee a valorizzare e custodire la memoria storica dei martiri delle foibe mediante ogni mezzo di diffusione, includendo il coinvolgimento delle più svariate realtà attive nella promozione e difesa di tale memoria.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in coerenza con le finalità della legge 30 marzo 2004, n. 92, reca disposizioni finalizzate a incentivare le iniziative di tutela e valorizzazione della memoria storica dei martiri delle foibe, anche mediante la raccolta di testimonianze di esuli e sopravvissuti, ai fini dell'elaborazione di documenti in formato audiovisivo e testuale destinati all'utilizzo formativo in ambito scolastico nel quadro delle iniziative realizzate ai sensi della citata legge n. 92 del 2004.

Art. 2.

(Istituzione del fondo per la tutela e la valorizzazione della memoria storica dei martiri delle foibe)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il Fondo per la tutela e la valorizzazione della memoria storica dei martiri delle foibe, con la dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite:

a) le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1 per l'erogazione di contributi in favore di entità associative, anche giovanili, testate giornalistiche registrate e centri di ricerca storica statutariamente attivi nella tutela e nella valorizzazione della memoria storica dei martiri delle foibe, per la raccolta e la pubblicazione, in formato testuale o audiovisivo, nonché in qualunque altro formato che ne consenta la fruibilità anche da parte di persone con disabilità, delle testimo-

nianze degli esuli e dei sopravvissuti al martirio delle foibe;

b) le modalità di impiego delle raccolte di cui alla lettera *a)* per finalità divulgative e didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado nel quadro delle iniziative realizzate ai sensi della legge 30 marzo 2004, n. 92.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

